

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3374

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTINAZZOLI)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

—

Disposizioni per la definizione delle pendenze in materia di compensi accessori percepiti dai conservatori dei registri immobiliari

Presentato l'8 gennaio 1986

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Anteriormente all'entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, sull'assegno perequativo ai pubblici dipendenti sostitutivo, tra l'altro, del peculiare trattamento economico accessorio spettante ai conservatori dei registri immobiliari, con legge 7 novembre 1962, n. 1613, furono apportate modifiche alla precedente disciplina degli emolumenti e diritti ipotecari, disponendo in particolare l'aumento ed il versamento all'Erario dei diritti di scritturato al netto delle spese sostenute dai conservatori per la gestione del personale di copia da essi assunto con contratti di impiego privato.

In sede di applicazione della nuova disciplina e di altre disposizioni incidenti

sui predetti emolumenti ipotecari sono insorti vari tipi di contestazione che hanno dato luogo a numerose vertenze di carattere interpretativo tuttora per la maggior parte pendenti a motivo della complessità delle vicende amministrativo-contabili e giudiziarie, che hanno impegnato vari ordini di giudici concludendosi non di rado con pronunce divergenti.

Le richieste che hanno dato luogo alle vertenze riguardano principalmente (circa 390 milioni complessivi per 159 rilievi) l'imputazione di somme a titolo di emolumenti (con conseguente relativa ripartizione tra conservatori e personale di collaborazione) anziché a titolo di diritti di scritturato (da versare all'Erario al netto delle spese sostenute), nonché l'irregolare

contabilizzazione — come spese — di talune erogazioni relative alla gestione del personale.

Le richieste di rilevanza minore concernono:

l'insufficiente corresponsione del contributo dovuto per l'anno 1973 dai conservatori nella misura del 30 per cento anziché del 10 per cento della propria quota di emolumenti a favore del Fondo di previdenza per il personale periferico delle tasse ed imposte indirette sugli affari (circa 66 milioni per 56 partite);

l'omessa effettuazione della ritenuta prevista dall'articolo 20 della legge 5 giugno 1965, n. 749, a seguito dell'avvenuto conglobamento di alcuni assegni nello stipendio (circa 21 milioni per 35 partite);

la mancata effettuazione del cumulo degli emolumenti ipotecari con le altre competenze ai fini dell'applicazione, in sede di ritenuta diretta, delle aliquote progressive dell'imposta di ricchezza mobile (circa 20 milioni per 20 partite).

Le contestazioni relative al diritto di scritturato sono da porre in relazione con la non chiara individuazione nella citata legge n. 1613 del 1962 delle singole voci della originaria tabella (legge 26 settembre 1954, n. 870, sul riordino dei diritti ipotecari), interessate all'aumento e diversa ripartizione dei relativi diritti. Ne è derivata una persistente divergenza di interpretazione tra l'Amministrazione (imputazione ad emolumenti da ripartire tra conservatori e personale) e gli organi di controllo (imputazione a diritti di scritturato da versare all'Erario al netto delle spese) in sede di elaborazione del decreto ministeriale sulle modalità di versamento all'Erario dei residui diritti di scritturato (previsto dalla legge n. 1613), che avrebbe dovuto sostituire le disposizioni provvisorie sulla contabilizzazione impartite con circolare del 1962 dall'Amministrazione.

Ad accrescere l'incertezza sull'orientamento da adottare in via definitiva è intervenuto l'annullamento del predetto decreto ministeriale, emanato in data 30 novembre 1972 in conformità con l'avviso

sostenuto dalla Corte dei conti, ad opera del Consiglio di Stato (decisione n. 957 del 9 novembre 1979).

Tale Consesso ha ritenuto illegittimo il provvedimento poiché tardivo e contrastante con la prassi amministrativa da lungo tempo operante senza particolari inconvenienti e sulla base dei criteri subito dettati dall'Amministrazione con la citata circolare del 1962 e successivamente ribaditi con una circolare del 29 dicembre 1969 attuativa della legge 29 ottobre 1969, n. 789, che *medio tempore* aveva addirittura abrogato la disciplina che aveva formato oggetto del contenzioso (legge n. 1613 del 1962).

Tale orientamento, per altro confermato da alcuni tribunali amministrativi, è stato nettamente disatteso da recenti decisioni (n. 127/82 e n. 113/83) della Corte dei conti che, accogliendo la tesi riproposta dall'Avvocatura generale dello Stato, ha ribadito che l'operatività degli obblighi contabili dei conservatori non è invalidata dall'annullamento del menzionato decreto ministeriale, che avrebbe dovuto disciplinare soltanto le modalità del versamento dei diritti di scritturato all'Erario.

A complesse vicende giudiziarie ha dato luogo anche l'altra questione, di minor rilievo economico, riguardante la misura del contributo a favore del Fondo di previdenza, che, dopo varie pronunce contrastanti su questioni di giurisdizione fra giudici ordinari, amministrativi e contabile nonché di accoglimento della tesi erariale, attualmente forma oggetto di questioni di legittimità costituzionale (ordinanza del 19 marzo 1984 della Corte di Cassazione a sezioni unite) per eccesso di delega della normativa in materia.

Per i rimanenti due tipi di rilievi, di più modico ammontare, le tesi erariali sembrano prevalenti rispettivamente in sede consultiva (Consiglio di Stato) o giudiziaria (sia pure con compensazione delle spese).

Le vicende sopradescritte, protrattesi per decenni, evidenziano che è tuttora difficile prevedere l'esito, quantomeno, delle vertenze relative alle partite più nu-

merose e di maggior rilievo economico atteso il perdurante contrasto tra la magistratura amministrativa e quella contabile.

La persistenza di obiettivi elementi di incertezza induce a ritenere non opportuno il proseguimento delle azioni in sede di giurisdizione ordinaria e contabile anche in considerazione dell'ulteriore notevole dispendio di energie e risorse che si renderebbe necessario per il recupero, per altro incerto o parziale, relativo ad un numero tuttora elevato di contestazioni pendenti concernenti somme ormai ridimensionate dalla decennale svalutazione monetaria.

D'altra parte, nel caso di esito positivo delle vertenze o di composizioni transattive (ove giuridicamente possibili), l'azione di recupero, da svolgere anche nei confronti dei conservatori non coinvolti nelle vertenze (peraltro con la prospettiva dell'apertura di un nuovo contenzioso), potrebbe trovare impedimento, non soltanto nell'eventuale insolvenza conseguente a prevedibili mutamenti patrimoniali intervenuti nel lungo periodo, ma anche nell'eventuale decesso del debitore originario seguito dall'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità ovvero nell'eccezione di intervenuta prescrizione (non impossibile attese le incertezze interpretative protrattesi per lungo tempo) o infine nella contestazione della legittimità dell'azione di recupero delle somme (ancorché dovute).

Infatti da parte degli interessati potrebbe forse essere invocata la giurispru-

denza amministrativa in tema di irripetibilità di emolumenti e compensi anche se illegittimamente percepiti (nel caso specifico poi corrisposti *pro quota* al personale di copia ed insuscettibili di rivalsa) in quanto il mancato versamento all'Erario o al Fondo di previdenza non potrebbe essere imputato ad errori evidenti dell'Amministrazione (trattasi di materia tuttora incerta) né quindi a mala fede dei percipienti che anzi originariamente si uniformarono ai criteri provvisori adottati dalla stessa Amministrazione.

Le considerazioni tutte che precedono, nonché ovvie valutazioni di carattere equitativo da ritenere ormai prevalenti su ogni residua esigenza di natura contabile in una materia tuttora in gran parte incerta, inducono ad adottare lo strumento legislativo per l'immediata sistemazione di rapporti, come quelli in questione, che riguardano l'applicazione di una normativa non più in vigore a partire dal 1973.

Il provvedimento a tal fine predisposto prevede infatti l'abbandono di ogni residua pretesa nei confronti dei conservatori ed altri responsabili di uffici ipotecari per gli addebiti individuati attraverso l'espressa indicazione delle singole norme che hanno formato oggetto di contestazione.

Dato il carattere di generale sistemazione di remoti rapporti, viene disposto l'abbandono anche dei giudizi pendenti relativi ai vari tipi di vertenze, fermi restando i pagamenti comunque già effettuati prima dell'entrata in vigore del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

1. L'Amministrazione delle finanze è autorizzata ad abbandonare, nei confronti dei conservatori dei registri immobiliari e di altri responsabili di uffici ipotecari, ogni pretesa inerente a pendenze in materia di:

a) diritto di scritturato di cui alla legge 7 novembre 1962, n. 1613;

b) applicazione dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1964, n. 1190;

c) applicazione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

d) applicazione degli articoli 2 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, e del decreto ministeriale 2 marzo 1973.

2. I giudizi aventi per oggetto addebiti nelle materie di cui al precedente comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti.

3. Non si fa luogo al rimborso delle somme comunque già pagate per i titoli indicati al comma 1.